

ART. 50.1: AREE DESTINATE A MITIGAZIONE AMBIENTALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI FERROVIARIE E IDRAULICHE.

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale di infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche. In tali zone sono ammesse esclusivamente le opere indicate negli strumenti urbanistici o nei progetti di opere pubbliche approvati dall'Amministrazione comunale nei modi di legge. Tali opere hanno finalità di mitigazione dell'impatto sul territorio generato dalla realizzazione di nuove infrastrutture di interesse pubblico da parte del Comune o di Enti terzi;
2. Le aree di cui al presente articolo possono essere di proprietà pubblica o privata, come definito in sede di accordo procedimentale tra le parti;
3. La gestione e manutenzione delle aree di cui al presente articolo sarà a cura dell'Amministrazione Comunale o di soggetti privati che stipulino con il Comune apposita convenzione;
4. Le aree di cui al presente articolo potranno essere aperte al pubblico. L'accesso sarà regolato da apposita ordinanza in caso di aree di pubblica proprietà e dalla stessa convenzione di cui al comma precedente in caso di proprietà privata. *L'ordinanza e la convenzione dovranno tenere conto delle vigenti norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico e dai campi elettromagnetici.*